

Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC)

del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 2007¹ concernente l'importazione di animali da compagnia è modificata come segue:

Art. 7 Posti d'ispezione frontalieri riconosciuti

¹ L'importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati di cui all'articolo 1 lettere c e d può avvenire attraverso un aeroporto nazionale (Zurigo, Ginevra o Basilea).

² Gli animali importati illecitamente attraverso un altro aeroporto saranno sequestrati dalla dogana e inviati al servizio veterinario di confine dell'aeroporto di Zurigo o Ginevra. Il servizio veterinario di confine applicherà, se del caso, le misure di cui all'articolo 22.

II

L'allegato 2 è modificato come segue:

Lista degli animali da compagnia

1RS 916.443.14

6. volatili: ad eccezione del pollame ai sensi delle direttive 90/539/CEE² e 92/65/CEE³,

III

La presente modifica entra in vigore il

.....
In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

- 2 Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova, GU L 303 del 31.10.1990, pagg. 6-28.
- 3 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [11], GU. L 268 del 14.09.1992, pagg. 54-72.